

L'Osservatorio per la finanza e la contabilità: valutare attentamente l'avvicendamento

# Enti locali, ragionieri stabili

## Rotazione e revoca solo in caso di gravi irregolarità

DI MATTEO BARBERO

**R**otazione e revoca comigrano salis per i ragionieri di comuni, province e città metropolitane. Le due misure, che di fatto determinano (sia pure per ragioni diverse) la sostituzione del responsabile del servizio finanziario, devono essere attentamente soppesate e motivate al fine di non pregiudicare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa. Possono essere sintetizzate in questi termini le indicazioni fornite dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, che ha dedicato all'argomento un atto di orientamento finalizzato a incentivare comportamenti omogenei nell'adozione di provvedimenti organizzativi che incidano su tale cruciale figura. Quest'ultima svolge, infatti, funzioni di primaria importanza ai fini della salvaguardia degli equilibri finanziari e contabili delle amministrazioni, sia per i compiti di verifica della veridicità delle previsioni, sia per quelli di vigilanza sulla legittimità degli atti di gestione.

Logico corollario di tale specifica responsabilità non può che essere, in via di principio,

### Anticipazioni di tesoreria fuori Manovra

La Manovra dimentica (per ora) le anticipazioni di tesoreria degli enti locali. Nel testo presentato alle camere, infatti, non è stata inserita la conferma dell'innalzamento da 3/12 a 5/12 del tetto massimo entro cui le amministrazioni possono richiedere il sostegno finanziario dei propri istituti. Eppure la misura era stata annunciata nei mesi scorsi dal governo e potrebbe essere molto utile per puntellare dal punto di vista della liquidità lo sblocco degli avanzati. La materia è regolamentata dall'art. 222 del Tuel, che fissa il massimale dell'anticipazione attivabile ai 3/12 delle entrate accertate nel penultimo esercizio precedente ai primi tre titoli del bilancio (ossia delle entrate correnti). Tuttavia, l'art. 2, comma 3-bis, del dl 4/2014, come modificato, da ultimo, dal comma 618 della l. 205/2017, ha previsto: «Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da 3 a 5 dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2018». In mancanza di correttivi, quindi, dal 1° gennaio tornerebbe ad applicarsi il limite più basso previsto dalla

disciplina generale. Sul punto, però, pare opportuno un supplemento di riflessione: al di là delle criticità degli enti in cronica carenza di cassa, una maggiore flessibilità sarebbe molto utile anche per sostenere il percorso di accelerazione degli investimenti avviato con la liberalizzazione degli avanzati prevista dalla circolare n. 25/2018 della Ragioneria generale dello Stato e rafforzata dalla stessa manovra. In un simile contesto, la disponibilità di un doppio polmone a cui attingere liquidità potrebbe essere decisiva per far marciare spedatamente i cantieri. Non a caso, il tema era stato posto dallo stesso esecutivo in seno alla Commissione Arconet (l'organismo che sovrintende all'ordinamento contabile degli enti territoriali). Nella riunione dello scorso 11 luglio, il rappresentante del viceministro all'economia Laura Castelli (M5S) aveva evidenziato le necessità di valutare se lo sblocco degli avanzati «richieda l'innalzamento del limite dell'anticipazione di tesoreria per gli enti locali, ad oggi previsto fino al 31 dicembre 2018». Di certo una nuova proroga non farebbe piacere alle banche, che lamentano l'eccessiva onerosità delle anticipazioni nel quadro di un più generale, crescente e diffuso disinteresse per l'attività di tesoreria.

Matteo Barbero

la tendenziale stabilità nel tempo della stessa figura. Basti pensare che il dl 174/2012

aveva subordinato la revoca del ragioniere al parere obbligatorio del ministro dell'inter-

no e della Ragioneria generale dello stato. Tale norma è stata poi stralciata, ma l'esigenza

rimane ferma. L'Osservatorio, quindi, suggerisce di disciplinare a livello regolamentare il procedimento, consentendone l'avvio solo per «casi di gravi e riscontrate irregolarità contabili» e prevedendo l'acquisizione di un parere obbligatorio e vincolante del consiglio dell'ente, da comunicare entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Analogamente, la rotazione per finalità di prevenzione della corruzione dovrà essere disposta solo in modo da non compromettere il regolare svolgimento delle suddette funzioni. Tale garanzia non dovrà esaurirsi in una mera clausola di stile motivazionale, ma dovrà indicare le concrete misure che la invero, tra le quali, di primaria importanza, la sussistenza reale delle competenze professionali del nuovo responsabile. In mancanza, gli enti potranno soprassedere e optare per misure anticorruptive alternative.



L'atto di orientamento sul sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

### CONTRATTO

## Bongiorno incontra i sindacati

Prove di dialogo tra sindacati e governo sul pubblico impiego. Ieri le rappresentanze sindacali hanno incontrato il ministro per la p.a. Giulia Bongiorno. Sul tavolo il rinnovo del Ccnl (parte economica) per il 2019-2021 ma anche il piano di assunzioni straordinario nella p.a. previsto dalla Manovra. «Abbiamo ascoltato le proposte e riteniamo positiva la volontà di voler avviare quel piano occupazionale che la Cisl Fp ha ritenuto da sempre necessario ad inserire nuove competenze nella p.a.», ha commentato il segretario generale Cisl Fp, Maurizio Petriccioli, che però ha osservato come «le risorse attualmente poste in bilancio, sono sufficienti solo a confermare l'elemento perequativo e a porre una piccola parte delle risorse necessarie ad un rinnovo in linea con le aspettative di valorizzazione di tutto il personale dei comparti pubblici». A lanciare l'allarme sull'inadeguatezza delle risorse anche la delegazione della Confsal.

## Il canone concessorio non si detrae da Cosap e Tosap

I comuni possono richiedere il pagamento del canone concessorio all'Enel, o ad altre aziende erogatrici di pubblici servizi, in aggiunta alla Tosap o al Cosap, per l'uso o l'occupazione delle strade. Peraltro, trattandosi di un canone aggiuntivo l'importo non va detratto da quanto pagato per il Cosap o la Tosap, in quanto è giustificato dai maggiori oneri a carico dell'amministrazione per effetto dell'uso del suolo. Laddove la legge dispone la detrazione, fa riferimento ad altri ipotetici canoni. È quanto affermato dal Consiglio di stato, quinta sezione, con la sentenza 5862 dell'11 ottobre 2018. Per i giudici di palazzo Spada, il canone concessorio non va «portato in detrazione da quanto già corrisposto a titolo di Cosap o Tosap dal momento che la norma che lo prevede lo qualifica espressamente come aggiuntivo a questi ultimi (in quanto giustificato da maggiori oneri a carico dell'amministrazione per effetto dell'uso o dell'occupazione del suolo pubblico)». Secondo i giudici amministrativi, l'Enel fa impropriamente riferimento «ad altri ipotetici canoni previsti da disposizioni di legge», riscossi dal comune e dalla provincia per la stessa occupazione.

Dunque, il canone concessorio e la tassa o il canone di occupazione spazi e aree pubbliche sono compatibili.

E le amministrazioni comunali o provinciali possono richiedere il canone cosiddetto non ricognitorio unitamente alle altre entrate. In questi casi non si realizza una doppia imposizione per la stessa occupazione di suolo pubblico. Inoltre, la somma pagata per il canone non deve essere detratta dall'importo versato per Tosap o Cosap. Il Consiglio di Stato, in sede consultiva (parere 120/2017), si era già espresso su un ricorso straordinario al presidente della repubblica proposto sempre dall'Enel. Aveva, infatti, ritenuto infondato l'annullamento, per doppia imposizione, della deliberazione del consiglio comu-

nale con la quale era stato approvato il regolamento per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio, che costituisce per l'ente pubblico proprietario del terreno un'entrata patrimoniale. Il suddetto canone trova la sua giustificazione nella necessità di trarre un corrispettivo per l'uso esclusivo e per l'occupazione dello spazio a soggetti terzi. Mentre la tassa occupazione spazi e aree pubbliche è un tributo e deve essere corrisposta all'amministrazione se si realizzano determinati presupposti ritenuti indici di capacità contributiva. Il Cosap, invece, è un'entrata di carattere patrimoniale, che comuni e province possono istituire in alternativa alla tassa.

Qualche contrasto sui presupposti di legge per richiedere il pagamento del canone è emerso all'interno del Consiglio di stato. Con la sentenza 1926/2016 il Cds ha stabilito che non può essere richiesto il canone concessorio per qualsiasi utilizzo della sede stradale da parte delle aziende erogatrici di acqua, luce e gas, ma solo per lo spazio soprastante ad essa e a condizione che limiti il suo tipico uso pubblico. Ciò che conta è l'uso della sede stradale, che il Codice della strada definisce come la superficie compresa entro i confini stradali.

Sergio Trovato

### GIURISPRUDENZA CASA

#### PRELAZIONE, VENDITA IN BLOCCO E VENDITA CUMULATIVA

«In tema di locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo, nell'ipotesi di vendita, con un unico atto o con più atti collegati, ad uno stesso soggetto di una pluralità di unità immobiliari, tra cui quella oggetto del contratto di locazione, l'esercizio del diritto di prelazione e di riscatto da parte del conduttore ai sensi degli artt. 38 e 39 della legge n. 392 del 1978 è ammesso solo se si tratti di vendita cumulativa e non già di vendita in blocco, la quale ultima ricorre quando sussistano significativi e penetranti requisiti di oggettiva unità strutturale o funzionale tra gli immobili costituenti le elementari componenti di un'effettiva vendita in blocco, quale cessione di un «complesso unitario» diverso dalla mera somma delle singole unità immobiliari; ne deriva che, nell'effettuare la relativa indagine, il giudice di merito è tenuto a considerare, e quindi ad esplicitare in motivazione, i criteri oggettivi seguiti». Lo ha detto la Cassazione con sentenza n. 19502/17, inedita.

Ufficio legale della Confedilizia